

REGOLAMENTO

Comune di MALONNO
Provincia di BRESCIA

PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO
COMUNALE NR. 3 DEL 26/4/1995

sommario

Art.	DESCRIZIONE
1	Ambito di applicazione.
2	Classificazione del Comune.
3	Gestione del servizio.
4	Presupposto dell'imposta.
5	Soggetto passivo.
6	Modalità di applicazione dell'imposta.
7	Dichiarazione.
8	Pagamento dell'imposta.
9	Rettifica ed accertamento di ufficio.
10	Funzionario responsabile.
11	Aumento stagionale.
12	Pubblicità ordinaria.
13	Pubblicità effettuata con veicoli.
14	Pubblicità effettuata con pannelli luminosi o proiezioni.
15	Pubblicità varia.
16	Riduzione dell'imposta.
17	Esenzioni dell'imposta.
18	Piano generale degli impianti pubblicitari.
19	Servizio delle pubbliche affissioni.
20	Diritti sulle pubbliche affissioni.
21	Riduzioni del diritto.
22	Esenzioni dal diritto.
23	Modalità per le pubbliche affissioni.
24	Sanzioni tributarie ed interessi.
25	Sanzioni amministrative.
26	Variazioni del regolamento.
27	Pubblicità del regolamento.
28	Norme finali.
29	Entrata in vigore.

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

(ai sensi dell'Art. 3 del Decreto Legislativo n. 507 del 15 Novembre 1993)

ART. 1 - Ambito di applicazione

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni dei seguenti articoli, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

ART. 2 - Classificazione del Comune

In relazione ai dati ISTAT, avendo una popolazione residente di n. 3.389 abitanti, questo Comune appartiene alla classe V.

ART. 3 - Gestione del servizio

1) Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'Art.25 del D.Lgs. 507/93 in forma diretta.

Peraltro, il Comune si riserva la facoltà di affidare in concessione detto servizio ad apposita azienda speciale di cui all'Art.22, comma III, della Legge 8.6.90 n.142, o ai soggetti iscritti all'Albo dei Concessionari per i tributi locali qualora tale forma di gestione risulti più conveniente sotto il profilo economico-funzionale, ovvero mediante affidamento con le ulteriori modalità di cui al citato Art.22 della Legge 142/90.

2) Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma della gestione. Nel caso in cui venga prescelta la gestione in concessione, con la stessa delibera sarà approvato il Capitolato d'oneri; il concessionario subentra al Comune in tutti gli obblighi inerenti la gestione del servizio.

ART. 4 - Presupposto dell'imposta

La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità.

ART. 5 - Soggetto passivo

1) Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2) E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 6 - Modalità di applicazione dell'imposta

1) L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti

2) Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3) Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

4) Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5) I festoni di bandierine e simili, nonchè i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

6) Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili, e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

ART. 7 - Dichiarazione

1) Il soggetto passivo di cui all'Art. 4, è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione ~~è a disposizione degli interessati presso gli uffici comunali competenti.~~

2) La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3) La dichiarazione annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4) Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui 12-13-14, commi 1-2-3 del D.Lvo n.507/93, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 8 - Pagamento dell'imposta

1) L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli Artt. 12, 13 e 14, commi 1,3, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

2) Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a Lire cinquecento, o per eccesso se è superiore, secondo il modello di versamento approvato dal Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Poste e Telecomunicazioni.

3) Il Comune, per particolari esigenze organizzative, consente il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

4) Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione: per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

5) La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica n. 43/88 e successive modificazioni: il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso della sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'Art. 2752, comma 4 del Codice Civile.

6) Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione delle somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

7) Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della

tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

ART. 9 - Rettifica ed accertamento d'ufficio

- 1) Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
- 2) Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
- 3) Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario

ART. 10 - Funzionario responsabile

Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il Comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario, sulla base delle direttive fissate dal Comune.

Il Funzionario responsabile entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà predisporre una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione con la proposizione di eventuali iniziative ritenute utili per il miglioramento del pubblico servizio.

ART. 11 - Aumento stagionale

In relazione al disposto di cui all'art.3, comma 6 del D.Lgs. n° 507/93, non essendo il Comune oggetto di rilevanti flussi turistici, la maggiorazione del 50% delle tariffe per la pubblicità di cui agli articoli 12 - comma 2; 14- commi 2 - 3 - 4 e 5 e all'art.15, nonché, limitatamente a quelle di carattere commerciale, delle tariffe per le pubbliche affissioni di cui all'art. 19, non viene applicata.

ART. 12 - Pubblicità ordinaria

- 1) Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare e' di Lire 16.000 .
- 2) Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra, che abbiano durata non superiore ai tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella prevista .
- 3) Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti , nella misura e con le modalità previste al comma 1 .

4) Per le pubblicità di cui ai precedenti commi che abbia superficie compresa tra i metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

5) Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

ART. 13 - Pubblicità effettuata con veicoli

1) Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di autovetture filotramviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla misura e con le modalità previste dall'ART.12, comma 1 del DPR 507/93; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni previste al comma 4 .

2) Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio, per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica se privato, o la sede operativa se Società.

3) Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatarî che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg.....L. 144.000

b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg.....L. 96.000

c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie.....L. 48.000

Per veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

4) Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè non sia apposta più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

5) E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

ART. 14 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1) Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa di L. 64.000 .

2) Per la pubblicità di cui al precedente comma di durata non superiore ai tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista:

3) Per la pubblicità di cui ai precedente commi effettuata per conto proprio dall'impresa, si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

4) Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla tariffa di L. 4.000 .

5) Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore ai trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

ART. 15 - Pubblicità varia

1) Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a L. 16.000 .

2) Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce

marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella misura di L. 96.000 .

3) Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista al comma precedente .

4) Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di L. 4.000 .

5) per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è di L. 12.000 .

ART. 16 - Riduzione dell'imposta

La tariffa dell'imposta è ridotta della metà:

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia fini di lucro;

b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART. 17 - Esenzioni dall'imposta

Sono esenti dall'imposta:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività in essi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate vicinanze dei punti vendita, relativi all'attività svolta nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate delle edicole e nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità effettuata all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui ai precedenti articoli;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo stato e dagli enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

ART. 18 - Piano generale degli impianti pubblicitari

In attuazione del disposto di cui all'Art. 3 del D.Lgs 507/93 si prevede la sottoindicata tipologia e quantità degli impianti pubblicitari:

1) I mezzi pubblicitari ordinari si classificano a seconda che riguardino l'esercizio stesso cui appartengono o la pubblicità in genere in:

a) **mezzi pubblicitari ordinari di esercizio**: si intendono tali le scritte, le tabelle e simili, a carattere permanente, esposte esclusivamente nella sede di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione, che contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati.

b) **mezzi pubblicitari ordinari non di esercizio**: si intendono tali le scritte o i simboli o altri impianti, a carattere permanente, esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio di qualsiasi natura esso sia che contengono le indicazioni del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

c) **impianti per le pubbliche affissioni**: si intendono tali quei manufatti finalizzati all'affissione di manifesti di qualsiasi natura, finalizzati alla propaganda sia di prodotti che di attività, in uso sia al servizio pubblico che alle ditte private, del formato 70x100 o multipli di esso.

Le insegne, le targhe, i pannelli e simili si classificano secondo la loro sistemazione in:

- a **bandiera** (orizzontale o verticale) sporgenti dal muro,
- **frontali** (orizzontali o verticali) contro muro.
- a **giorno** (su tetti, pensiline, cancelli, paline).

2) I criteri di specificazione sono:

a) **colore**: Il colore rosso non dovrà mai essere utilizzato in vicinanze di impianti semaforici in posizione tale da ingenerare disturbo in chi guida;

b) **ubicazione e carattere dell'insegna e simili**: l'insegna dovrà essere installata nell'ambito dell'esercizio al quale si riferisce. In via del tutto eccezionale, potranno essere prese in esame proposte di altro genere, purché motivate. Non è ammessa la collocazione di insegne in punti tali da ingenerare confusione con la segnaletica stradale esistente o comunque da intralciare la circolazione.

Quando si rende necessaria la collocazione di segnaletica stradale, le insegne preesistenti che possono ingenerare confusione dovranno, su ordine del Comune, venire rimosse.

c) **dimensione e posizione delle insegne e simili**: ove non specificato nel Regolamento Edilizio o in altri regolamento comunali vigenti, le dimensioni delle insegne a bandiera dovranno essere proporzionate all'altezza del fabbricato ed alla larghezza della sede stradale.

Per la collocazione di detta pubblicità dovranno essere osservate le sotto indicate disposizioni:

- Per gli impianti collocati in corrispondenza di vie e piazze pubbliche sprovviste di marciapiede, l'altezza del mezzo pubblicitario non dovrà essere inferiore a mt. 2.50 dal piano stradale;
- Gli impianti installati nelle vie e piazze pubbliche munite di marciapiede dovranno essere contenuti a non meno di cm. 30 entro il bordo del marciapiede stesso e l'altezza non dovrà essere inferiore a mt. 2.50 dal piano stradale.

3) **Classificazione della cartellonistica stradale**:

I cartelli e simili, oltre i quadri luminosi per analogia, possono essere di seguito classificati:

a) Secondo la funzione:

- pubblicitari in genere,
- informativi, ubicazionali, di servizi o di attività.

b) Secondo la collocazione:

- a parete;
- su pannello appoggiato al muro, ma infisso nel perimetro stradale;
- isolati, che possono essere mono o bifacciali.

4) Caratteristiche dei cartelli pubblicitari e simili:

I cartelli, i posters, gli standardi e impianti similari, con esclusione di quelli a parete, devono, di norma, essere bifacciali ed in tutti i casi avere un aspetto decoroso. Nel caso di recinzioni per cantieri è ammessa la collocazione di impianti anche monofacciali.

Di norma devono essere impiegati materiali duraturi; in particolare sono esclusi il legno non trattato ed il cartone.

Le strutture portanti il mezzo pubblicitario, pur adeguati dimensionalmente alla loro funzione di sostegno, non devono interferire o pesare visivamente sul complesso espositivo.

L'altezza da terra della base dei cartelli dovrà essere di almeno un metro.

In materia di esposizione di cartelli e simili, il comune, rilevata la molteplicità dei casi applicativi, si riserva la facoltà di disciplinare la collocazione in considerazione della opportunità degli inserimenti, tenuto conto delle norme di tutela previste dalla normativa urbanistica vigente. La superficie degli stessi non potrà superare, di norma, il 10% delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale.

5) Norme di sicurezza per la viabilità:

Ferme restando i diritti e le competenze dell'AN.A.S. o della Provincia sulle strade di loro competenza, lungo i bordi delle stesse, per quanto di competenza del Comune, è vietata qualsiasi forma di pubblicità stradale generica lungo i relativi tracciati al di fuori del centro abitato o comunque non in conformità del DPR 495/92.

Per le strade di immissione può trovare collocazione solo la segnaletica attinente la viabilità ed in via eccezionale quella di indicazione relative ai servizi e ad attrezzature specifiche di interesse pubblico e turistico.

6) Classificazione del territorio comunale:

Ai fini della collocazione della pubblicità ordinaria il territorio comunale deve essere considerato soggetto per analogia alla particolare disciplina che lo regola in forza della normativa prevista dal piano regolatore generale.

In conseguenza, il Comune valuterà le proposte di nuovi inserimenti pubblicitari con particolare considerazione degli indirizzi di tutela e preservazione dei valori artistici ed ambientali, nonché in conformità delle disposizioni contenute nei successivi articoli.

Ai fini della collocazione della pubblicità ordinaria in territorio comunale viene suddiviso in funzione della rilevanza della sua destinazione presente e futura in:

- a) edifici monumentali o comunque di pregio culturale, storico, ecc;
- b) zone soggette a vincolo e controllo ambientale;
- c) centro commerciale, direzionale e periferia.

7) Edifici monumentali

Ove non contemplato nel Regolamento Edilizio o in altri regolamenti, e per quanto non in essi previsto:

a) Le insegne collocate all'interno della luce dei vani degli esercizi situati a piano terra, cioè entro il limite degli stipiti dell'architrave dell'archivolto che delimitano i vani degli esercizi stessi, non devono sporgere dalla superficie del muro e ne essere del tipo a pannello o a plafone con superficie luminosa;

b) Le insegne frontali a muro non sono ammesse. Eccezionalmente potranno essere ammesse qualora il loro inserimento non incida sensibilmente sull'aspetto architettonico dell'edificio o sull'ambiente circostante ed in ogni caso purchè, oltre a trattarsi di insegna di esercizio, siano in lettere scatolari in materiali e forme da valutarsi di volta in volta come idonei al loro inserimento.

La loro collocazione dovrà, se possibile, e compatibilmente con le caratteristiche dell'edificio, interessare superfici murarie completamente lisce, prive quindi di motivi ornamentali e che non costituiscono componenti di elementi architettonici caratterizzanti l'edificio stesso;

c) Con lo stesso carattere di eccezionalità eventuali proposte di insegne da sistemare oltre le linee di gronda degli edifici e contro (o aderenti) il muretto di attico degli stessi potranno essere di volta in volta valutate dal Comune, ai fini di un loro accoglimento, in relazione alle particolari caratteristiche architettoniche ed ambientali degli edifici stessi;

d) Parimenti, potrà essere valutata l'opportunità di consentire l'inserimento di insegne luminose in solo tubo al neon all'interno dei vani-finestra, nello spazio compreso tra le persiane e il serramento a vetri, ovvero in corrispondenza dei portici negli spazi voltati o all'interno delle arcate ad una altezza da terra mai inferiore al limite superiore dei piedritti delimitanti le arcate medesime;

e) Gli impianti pubblicitari devono comunque armonizzare nelle dimensioni, nei colori, nei caratteri delle scritte, con le caratteristiche dell'edificio;

f) Non devono essere occultate le grate di ferro battuto, se esistenti;

g) Le targhe professionali o di esercizio devono essere collocate sui muri ai lati dell'ingresso purchè non alterino o coprano le strutture architettoniche dell'edificio, oppure i battenti.

Nel caso in cui le targhe professionali siano più di una, esse devono essere allineate e devono avere dimensioni, colori e caratteri rigorosamente uniformi.

8) Zone soggette a vincolo e a controllo ambientale:

1) Insegne: In queste aree le insegne di esercizio, sia frontali che a bandiera, sono ammesse con le seguenti limitazioni:

a) Le insegne frontali devono essere di norma orizzontali;

b) Le insegne frontali collocate sopra il vano o i vani dell'esercizio devono avere, di norma, dimensioni tali da non superare i limiti della luce del vano sottostante nello spazio compreso tra le verticali sugli stipiti esterni dei vani pertinenti l'esercizio;

c) Eventuali proposte di insegne da sistemare sui balconi, terrazze o tetti potranno essere di volta in volta esaminate dal Comune in relazione alle particolari caratteristiche architettoniche degli edifici stessi e dell'ambiente circostante, nonché alla idoneità di inserimento dei manufatti;

d) Le insegne non luminose, a meno che non siano del tipo in lamiera dipinta o di altro materiale resistente alle intemperie, devono essere a lettere staccate e sagomate, mentre le insegne luminose devono essere a filo neon o scatolari a luce schermata, ma con lettere staccate e sagomate;

e) Le insegne a superficie interamente luminosa o a cassonetto plafonato sono ammesse solo se collocate all'interno della luce dei vani degli esercizi, purchè non sporgano dalla superficie del muro;

f) Per la collocazione di targhe professionali o di esercizio valgono le stesse limitazioni di cui agli articoli precedenti.

g) Le insegne frontali devono rispettare la parete e devono armonizzare nelle dimensioni, nei colori e nei caratteri delle scritte con le caratteristiche dell'edificio. Per tutte le insegne luminose occorre che le apparecchiature elettriche componenti il loro impianto siano occultate dalla vista.

Nelle zone soggette a vincolo e controllo ambientale, di regola non sono ammesse le insegne pubblicitarie non di esercizio.

h) Sono ammesse le insegne bifacciali "artistiche", di dimensioni e caratteristiche da valutare in relazione all'edificio ed all'area di circolazione sulla quale prospettano, a luce indiretta.

i) Sono consentite le iscrizioni e decorazioni sui vetri delle porte d'ingresso alle attività pubblicizzate, nei soli colori oro, argento, nero o bianco, eccettuato -ove esistente-, il marchio della ditta.

2) mostre e quadri luminosi:

La struttura architettonica dei piani terreni (zoccoli, cornici) non deve essere alterata nè chiudendo arcate o vani di ingresso, nè coprendo o chiudendo le finestre o grate, nè adeguandola allo stile delle vetrine.

Non possono essere apposti stipiti o cornici in pietra, legno, marmo o altro materiale che coprano o alterino le strutture architettoniche preesistenti.

Non possono essere apposte vetrine esterne ad avancorpo ai lati dei vani dell'esercizio. E' parimenti vietata la installazione di quadri luminosi.

3) tende pubblicitarie:

Le tende non devono superare in larghezza la luce del singolo vano sottostante e la loro sporgenza deve essere contenuta entro cm.30 dall'interno del filo del marciapiede.

Devono inoltre essere manovrate mediante appositi congegni a sezioni leggere in modo da non deturpare i caratteri degli edifici.

9) Centro commerciale, direzionale e periferia:

In tali aree possono essere collocate insegne di esercizio ed insegne pubblicitarie di ogni tipo.

L'inserimento di detti mezzi deve essere fatto con valori e modi anche rilevanti, pur nella salvaguardia dei criteri estetici e degli equilibri compositivi che di volta in volta dovranno essere soddisfatti.

In linea di carattere generale va evitata la collocazione di insegne e cartelli su terrazze e cancellate, mentre nei viali alberati e nei giardini i cartelli pubblicitari isolati vanno di norma distanziati di almeno mt20 l'uno dall'altro.

10) Autorizzazioni:

Nelle forme di pubblicità che comportino la posa in opera di impianti fissi -o temporanei con occupazione di suolo pubblico-, l'autorizzazione si concreta nel rilascio di apposito atto formale da parte del Comune.

Possono essere concesse autorizzazioni alla posa di cavalletti pubblicitari -a carattere temporaneo- nei pressi dei punti vendita delle ditte richiedenti, nella misura massima di n.5 impianti per ciascun soggetto, nel solo periodo delle vendite promozionali; del pari possono essere concesse autorizzazioni temporanee ad altri soggetti in occasioni particolari (fiere, mostre, sagre, ecc.), ferme restando le responsabilità dei richiedenti nei confronti di terzi.

Per le forme di pubblicità diverse da quelle che comportano la posa in opera di impianti fissi quali striscioni, pubblicità sonora, salvo eventuali casi da valutarsi in sede di dichiarazione, l'autorizzazione verrà di volta in volta rilasciata dal Funzionario responsabile del pubblico servizio.

In ogni caso, per la pubblicità a mezzo striscione, se trasversale, l'autorizzazione è subordinata al preventivo parere del comando dei vigili urbani.

L'esposizione di pubblicità può essere consentita senza formale autorizzazione nei seguenti casi:

a) esposizione di targhe professionali di tipo e formato standard esposte a lato dei portoni e dei caseggiati;

b) pubblicità effettuata all'interno di luoghi pubblici o aperti al pubblico, compresi gli stadi ed impianti sportivi.

c) pubblicità relativa a vendite e locazioni su stabili di nuova e vecchia costruzione, purchè contenuta nelle aperture murarie;

d) le iscrizioni e decorazioni sulle vetrine o porte di ingresso delle attività o esposizioni, purchè in conformità del presente regolamento.

e) pubblicità effettuata mediante esposizione di locandine o con scritte e targhe apposte sui veicoli in genere.

Alla pubblicità "effettuata" nell'ambito delle "F.F.S.S." si applicano le disposizioni espressamente emanate al riguardo. In ogni caso, le autorizzazioni di cui al presente articolo si intendono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti di terzi, nonchè ogni altra autorizzazione di competenza di altre autorità o Enti, che dovrà essere preventivamente

richiesta dagli interessati. In tutti i casi in cui la collocazione del manufatto comporti la manomissione di suolo comunale o di marciapiede dovranno essere osservate le norme che regolano tale materia.

Gli interessati dovranno altresì osservare tutte le vigenti disposizioni di edilizia, estetica cittadina, polizia urbana, pubblica sicurezza.

10) Documentazione:

La richiesta di autorizzazione, in carta legale, dovrà essere corredata, oltre ai dati anagrafici, il codice fiscale ed eventuale P.iva per i soggetti titolari, dalla seguente documentazione:

a) progetto di insegna o cartello in scala tale da individuarne tutti gli elementi essenziali compreso il disegno del supporto, e per le insegne luminose lo schema elettrico e costruttivo della parte elettrica, da realizzarsi comunque in osservanza delle vigenti norme C.E.I. (Comitato elettrotecnico italiano), debitamente sottoscritto dal titolare dell'azienda costruttrice. Per le insegne di rilevanti dimensioni e di particolare ubicazione, il Comune ha facoltà di richiedere che il progetto sia corredato dalle opportune garanzie di ordine tecnico.

b) descrizione tecnica dettagliata del tipo di insegna o cartello in progetto o comunque della forma pubblicitaria di cui il richiedente intende avvalersi con la indicazione dei materiali impiegati, e colore delle varie parti e, per le insegne luminose, del colore e della qualità della luce.

c) documentazione fotografica completa che illustri dettagliatamente il punto di collocazione e l'ambiente circostante.

Le domande di voltura dovranno essere corredate dalla precedente autorizzazione o di documentazione sostitutiva.

11) Rimborso spese. * c

Per la richiesta di autorizzazione non è dovuto alcun rimborso spese relativo a diritti di istruttoria o costo per stampati.

12) Esame delle domande.

Il rilascio della autorizzazione prevista per le forme di pubblicità che comportano la posa in opera di impianti fissi di qualunque specie è subordinata al parere dell'Ufficio Tecnico. Per l'esame delle pratiche inerenti la posa di impianti da adibire alle affissioni "dirette", od altre richieste rilevanti, potrà essere invitato, per pareri tecnici, informativi od altro, il Funzionario responsabile del servizio.

Le richieste di autorizzazioni concernenti la posa in opera di mezzi pubblicitari nelle località soggette a vincolo ai sensi della Legge 29.6.1939, n.1497, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno sottoposte anche al parere della commissione edilizia.

13) Termini per il rilascio della autorizzazione.

L'autorizzazione sarà rilasciata entro il termine di giorni 60 dalla presentazione della domanda.

Le pratiche saranno sottoposte all'esame dell'ufficio competente in ordine di presentazione e nello stesso tempo sarà comunicato l'eventuale diniego alla messa in opera dei mezzi pubblicitari richiesti.

Il termine di cui sopra è sospeso nel caso in cui si inviti i richiedenti a proporre soluzioni diverse o a produrre ulteriore documentazione.

14) Archiviazione delle istanze.

Qualora le istanze presentate non siano corredate con i documenti previsti ed il richiedente non provveda alla loro regolarizzazione nel termine assegnatogli, le stesse non saranno sottoposte all'esame di merito e saranno archiviate.

Della avvenuta archiviazione dovrà essere data comunicazione agli interessati e, se richiesti, dovranno essere restituiti gli eventuali documenti allegati all'istanza.

15) Posa in opera dei mezzi pubblicitari e responsabilità.

La posa in opera dei mezzi pubblicitari, la manutenzione e l'armatura degli stessi, il ripristino delle pareti e la tinteggiatura sulle pareti, sia in occasione della installazione di nuovo impianto o modifica di quello esistente, sia per rimozione definitiva di impianto esistente e le rimesse in pristino delle murature, degli intonaci e delle tinteggiature nei modi idonei a cancellare ogni traccia dell'impianto soppresso, nonché gli eventuali spostamenti del mezzo pubblicitario, sono ad esclusivo carico del titolare degli stessi, a cura del quale dovranno essere eseguiti.

Parimenti, dovranno essere rimossi anche i supporti del mezzo pubblicitario disdetto, oltre allo stesso, a cura e spese dell'utente interessato. In difetto, il Comune disporrà la rimozione con la procedura di cui agli articoli successivi del presente regolamento, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

I mezzi pubblicitari installati che non risultassero conformi alle indicazioni stabilite nella autorizzazione per forma, tipo, dimensioni, sistemazione e ubicazioni sono da considerarsi abusivi.

Parimenti ogni variazione non autorizzata apportata ai mezzi pubblicitari in opera è considerata abusiva.

Il contribuente autorizzato all'esposizione di materiale pubblicitario è espressamente obbligato, senza eccezioni o limitazioni di sorta, a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque in qualsiasi tempo e sede per qualsiasi causa e titolo, potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione ed alla autorizzazione ad effettuare attività pubblicitaria e installare mezzi pubblicitari.

I richiedenti si intendono altresì responsabili di tutte le conseguenze di eventuali danni che potessero derivare agli impianti pubblicitari a seguito di rotture, guasti o mancato funzionamento delle apparecchiature relative ai pubblici servizi cittadini.

16) Manutenzione degli impianti.

Tutte le autorizzazioni di "esposizioni pubblicitarie" si intendono rilasciate a condizione che il richiedente si impegni alla manutenzione dei relativi impianti.

Conseguentemente, il Comune, a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, riverniciatura e sostituzione, in generale di manutenzione, che saranno ritenuti utili per mantenere i mezzi pubblicitari secondo le necessità suggerite dal decoro cittadino.

Parimenti, il Comune potrà prescrivere in qualsiasi momento la esecuzione delle modifiche e degli spostamenti che saranno ritenuti necessari.

In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra nel termine assegnato, le relative autorizzazioni verranno revocate con l'erogazione delle sanzioni amministrative previste nel presente regolamento e senza che gli utenti abbiano diritto a compensi o indennità di sorta.

17) Rimozione dei mezzi pubblicitari per ordine del comune.

In caso di rimozione dei mezzi pubblicitari ordinata dal Comune l'interessato dovrà provvedere a rimuovere l'impianto entro e non oltre giorni 15 dalla data di notifica del provvedimento. La rimozione dovrà comprendere gli eventuali sostegni, telai, appoggi o pali. Qualora l'intimato non ottemperi all'ordine di rimozione, l'impianto verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno applicate le disposizioni di cui ai successivi articoli del presente regolamento.

18) Impianti per il servizio delle pubbliche affissioni.

Chiunque intenda ottenere nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari per le affissioni dirette, deve farne apposita domanda al Comune, seguendo i criteri di cui ai precedenti commi.

Detti impianti possono essere costituiti da :

- Stendardi mono-bifacciali su pali, aventi formato 70x100, 100x140 o multipli;
- Posters mono o bifacciali su pali, formato 300x140 - 600x300;
- Stendardini bifacciali uso transenne pedonali-salva pedoni;
- Tabelle murali, formato 70x100, 100x140 o multipli;
- Paline bifacciali, formato 100x140;
- Fioriere con stendardo, formato 70x100, 100x140;
- Vettrine per l'esposizione di manifesti, formato 100x140;

Inoltre, il Concessionario del servizio, previa autorizzazione, potrà far uso di:

- Superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture predisposte per questo servizio.
- Armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;
- Ogni altro tipo di manufatto o spazio idoneo allo scopo dal Responsabile del Servizio, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite negli articoli del presente regolamento.

19) Ripartizione della superficie degli impianti da destinare alle affissioni.

La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni, è stabilita nella misura minima di Mq. 12 per ogni mille abitanti (pari a Mq.).

Sulla base dell'impiantistica esistente (Allegato A), in considerazione delle esigenze dell'utenza, il Comune determina di estendere la superficie di detta impiantistica fino ad un massimo di Mq. 100.

Pertanto la superficie autorizzata o da autorizzare sarà complessivamente proporzionata come segue:

- a) per le pubbliche affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque priva di rilevanza economica Mq. 30, pari al 30 %.
- b) per le pubbliche affissioni di natura commerciale Mq. 60, pari al 60 %
- c) per le affissioni dirette, da attribuire a soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio Mq. 10, pari al 10 %.

20) Norme transitorie.

I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso dovranno essere adeguate sulla base di detta normativa entro tre anni dalla sua entrata in vigore a cura e spese del titolare della autorizzazione.

I mezzi pubblicitari che non possono trovare più collocazione negli spazi a suo tempo assegnati dovranno essere rimossi e potranno essere ricollocati in altro spazio solo dopo il

rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermo restando la durata e gli importi già corrisposti per l'autorizzazione originaria.

ART. 19 - Servizio delle pubbliche affissioni

E' istituito, in tutto il territorio comunale, verso il corrispettivo di diritti, in relazione all'Art.18, comma 2, D.Lgs. 507/93, il servizio delle pubbliche affissioni.

a) Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenente comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, nella misura stabilita nelle disposizioni del presente regolamento, ai sensi dell'Art.3 del D.Lgs. 507/93 .

b) I manifesti a tutto e relativi ringraziamenti saranno affissi esclusivamente negli spazi loro riservati nell'ambito del Comune, e devono avere formato non superiore a cm.50x35.

20) - Diritto sulle pubbliche affissioni

1) Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da colui che richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del comune che provvede alla loro esecuzione.

2) La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm.70 x 100 e per i periodi di seguito indicati è la seguente:

- per i primi 10 giorni.....L. 2.000
- per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.....L. 600

3) Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50%

4) Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50% ; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100% .

5) Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

6) Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità stabilite nel presente regolamento (art.8); per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte, si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

21) - Riduzioni del diritto

1) la tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'Art. 21 del D.Lgs. 507/93,

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro,

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali, e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

Art. 22 - Esenzioni dal diritto

1) Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 23 - Modalità per le pubbliche affissioni

- 1) Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
- 2) La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
- 3) Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni dalla richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente. In tal caso dovrà essere altresì comunicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.
- 4) La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.
- 5) Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senz'alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 giorni.
- 6) Il committente ha la facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
- 7) Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente, mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
- 8) Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissione commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ogni commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'onori, essere attribuita in tutto od in parte al concessionario del servizio.
- 9) Nell'ufficio e/o recapito del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
- 10) Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
- 11) Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver assolto ai dovuti adempimenti in materia fiscale.
- 12) Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni delle leggi vigenti in materia.

ART. 24 - Sanzioni tributarie ed interessi

- 1) Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'Art.6 si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.
 - 2) Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
- Tali soprattasse sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30 giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro 60 giorni dalla notifica dell'Avviso di accertamento. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre

compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili, interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 25 - Sanzioni amministrative

Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamenti riguardanti l'effettuazione della pubblicità si applicano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della Legge 24 novembre 1981 n.689, salvo quanto qui di seguito previsto.

1) Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento e da quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da L.200.000 a L.2.000.000, con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati con apposito verbale. Con menzione nel medesimo verbale viene inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le relative spese.

2) Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, può essere effettuata, direttamente dal Comune, o dal concessionario del Servizio su ordine del Comune, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata della efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso.

3) I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e delle relative soprattasse ed interessi, nella medesima ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

ART. 26 Variazioni del regolamento

L'Amministrazione Comunale si riserva di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, ed alla concessionaria del servizio mediante raccomandata.

ART. 27 Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento a norma dell'Art. 22 della Legge 7 agosto 1990 n.241 sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento sia presso il Comune che presso la Concessionaria del servizio, ove esistente.

ART. 28 Norme finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del capo 1 del Decreto Legislativo 15/11/93, n. 507.

Viene abrogato il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 6 in data 24.02.1973.

ART. 29 Entrata in vigore

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 8.6.1990, n° 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

Le disposizioni del Capo I° del D. Lgs.15.11.1993, n° 507, si applicano con decorrenza dall'1.1.1994.

SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI E RISCOSSIONE

IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITA' DEL

COMUNE DI MALONNO (BS)

N.	UBICAZIONE IMPIANTI	N.	TIPO E CARATTERISTICHE	MISURE	MON. BIF.
1	PIAZZA ROMA	1	TABELLA	315x242	MON.
2	VIA IV NOVEMBRE	1	TABELLA	200x140	MON.
3	PIAZZALE CHIESA	1	TABELLA	200x140	MON.
4	PIAZZA MUNICIPIO	1	TABELLA	200x140	MON.
5	VIA TORRE (Ang.V.Matt.)	1	TABELLA	200x140	MON.
6	VIA G. MATTEOTTI	1	TABELLA	200x140	MON.
7	VIA PRESA	1	TABELLA	200x140	MON.
8	VIA TORRE	1	TABELLA	200x140	MON.
9	VIA LAVA	1	TABELLA	216x190	MON.
10	VIA MIRAVALLE 1	1	TABELLA	200x140	MON.
11	VIA I° MAGGIO	1	TABELLA	200x140	MON.
12	VIA EUROPA	1	TABELLA	200x140	MON.
13	VIA NAZIONALE	1	TABELLA	200x140	MON.
14	VIA MIRAVALLE 120	1	TABELLA	200x140	MON.
15	VIA TRIESTE	1	TABELLA	200x140	MON.
16	VIA ODECLA	1	TABELLA	200x140	MON.
17	VIA MOSCIO	1	TABELLA	200x140	MON.
18	VIA NAZIO	1	TABELLA	200x140	MON.
19	VIA LANDO'	1	TABELLA	200x140	MON.
20	VIA LORITTO	1	TABELLA	200x140	MON.
21	VIA ZAZZA	1	TABELLA	200x140	MON.
				TOT. MQ.	65

TOTALI FOGLI 70 X 100 = 92